

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5474 del 03/11/2021
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA LAZZARINI ROBERTO CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI ĩ VIA MARIGNANO 5 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'AZIENDA AGRICOLA LIMONCELLA IN CUI SI ESERCITA L'ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE ULIVETO E RACCOLTA OLIVE SITO IN COMUNE DI RIMINI ĩ VIA MARIGNANO 5.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5658 del 03/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno tre NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA LAZZARINI ROBERTO CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI – VIA MARIGNANO 5 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L’AZIENDA AGRICOLA LIMONCELLA IN CUI SI ESERCITA L’ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE ULIVETO E RACCOLTA OLIVE SITO IN COMUNE DI RIMINI – VIA MARIGNANO 5.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l’istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Rimini in data 10/08/2021, successivamente integrata - assunta al PG di Arpae-SAC Rimini, con n. 125686 del 10/08/2021 (pratica ARPAE n. 22668/2021), dalla Ditta **LAZZARINI ROBERTO** (C.F./P.IVA LZZRRT40E19Z130H), avente sede legale e sede dell’attività in Comune di Rimini, intesa ad ottenere l’**Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di competenza Arpae;
- comunicazione o nulla osta di cui all’art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico), di competenza comunale;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” - Parte terza;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all’istanza la ditta esercita l’attività di coltivazione uliveto e raccolta olive;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all’istanza, lo scarico di acque reflue domestiche recapita in corpo idrico superficiale;

RICHIAMATA la nota PG/129198 del 19/08/2021 di convocazione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona finalizzata alla richiesta di pareri/titoli abilitativi degli enti e dei soggetti coinvolti;

ACQUISITA al PG di Arpae al n. 140403 del 13/09/2021 la nota di Hera Spa, prot. 82438 del 13/09/2021, che conferma che la zona in cui insiste la ditta ricade all'esterno dell'agglomerato e che non esiste la possibilità di allacciarsi alla pubblica fognatura;

DATO ATTO che con nota PG/142618 del 13/09/2021 è stata trasmessa alla ditta la richiesta di integrazioni, formulata dal Servizio Territoriale di Arpae di Rimini con nota prot. n. 129842 del 20/08/2021, con conseguente sospensione dei termini del procedimento;

ACQUISITE al PG di ARPAAE di Rimini in data 17/09/2021 prot. n. 143640 le integrazioni richieste;

DATO ATTO che i termini del procedimento sono stati oggetto di sospensione al fine di acquisire le integrazioni necessarie al completamento dell'istruttoria;

ACQUISITO il parere espresso dal Servizio Territoriale di Arpae Rimini, prot. n. 147527 del 24/09/2021, favorevole allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, con le prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

ACQUISITO al PG di ARPAAE di Rimini con il numero 159708 del 15/10/2021 il titolo abilitativo del Comune di Rimini prot. n. 324470 del 15/10/2021 che, sulla base del sopra citato parere espresso dal Servizio Territoriale di Arpae di Rimini, si esprime favorevolmente in merito allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Comune di Rimini, in qualità di ente competente, esprime parere favorevole in merito all'impatto acustico;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAAE-SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare gli artt. 23 e 40;

Ritenuto che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di incarico di funzione “AUA ed autorizzazioni settoriali”;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al legale rappresentante della Ditta LAZZARINI ROBERTO, avente sede legale in Comune di Rimini, Via Marignano 5 (C.F. LZZRRT40E18Z130H) per l'**Azienda Agricola Limoncella in cui si esercita l'attività coltivazione uliveto e raccolta olive**, sito in Comune di Rimini, Via Marignano 5;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in corpo idrico di acque reflue domestiche- ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi - di competenza Arpa;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli **scarichi idrici in fognatura** (*Relazione Tecnica Arpa prot. n. 147527 del 24/09/2021*);
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce **modifica sostanziale**:
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative dello scarico;

3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare le sorgenti sonore o introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. **L'AUA adottata** con il presente provvedimento **assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ai soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di trattamento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Rimini, Arpa SAC - Servizio autorizzazione e concessioni, Arpa Servizio Territoriale) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
9. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpa alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
12. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento;
13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

Sinadoc n. 22668 /2021

Spett.le Arpae

Struttura Autorizzazioni e Concessioni "SAC"

Spett.le Comune di RIMINI

Dipartimento Territorio – U.O. Qualità Ambientale

Ufficio Tutela del Territorio E Valutazioni Ambientali

Oggetto: **Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).**

Pratica SUAP Rif. Prot. n. 249725 del 10/08/2021

Ditta Lazzarini Roberto

D.lgs. n. 152/2006 - L.R. n. 13/2015. D.P.R. n. 59/2013. L. n. 241/1990.

Parere Tecnico.

In riferimento all'istruttoria di cui all'oggetto, volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) finalizzata al rilascio dei seguenti titoli abilitativi:

- A. autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale, art. 124 del D.lgs. n. 152/2006, di acque reflue domestiche - di competenza comunale;
- B. comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) di competenza comunale;

vista la documentazione istruttoria prodotta dal richiedente con anche le integrazioni prodotte dal tecnico incaricato, ai fini dell'espressione del parere tecnico di cui al punto A, si rileva quanto segue:

- il numero complessivo degli abitanti equivalenti da servire si attesta in 4 utenti, conteggiati sulla base dei posti letto, l'insediamento origina esclusivamente acque reflue domestiche;
- l'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche, a servizio dei 4 a.e., risulta quindi costituito da degrassatore (mod. DEGSEPCB2 della ditta Edil Impianti 2 srl) + imhoff (mod. Imhoff 3000 della ditta Edil Impianti 2 srl)+ filtro percolatore anaerobico (mod. FLP-01200/N della ditta Pack Services srl);
- occorre rilevare come, dall'elaborato tecnico della documentazione integrativa, sia stato incongruamente omesso l'allaccio dello scarico del locale lavanderia al degrassatore; circostanza poi chiarita per le vie brevi col tecnico progettista, Arch.Tullio Salvato, che ammettendo il rifiuto si riserva di produrre in seguito una dichiarazione attestante il regolare passaggio dei reflui di lavanderia attraverso il degrassatore;
- lo scarico finale è destinato in un corpo idrico superficiale indicato come "fossato tra via del montale e via monte cieco"; a tale proposito, richiamata la Delib. G.R. 1053/2003 della Reg. Emilia Romagna, occorre precisare che: "ai fini dello scarico delle acque reflue sono di norma equiparati ai corpi idrici superficiali i ricettori anche artificiali nei quali solo occasionalmente sono presenti acque fluenti (canali, fossati, scoli interdoperali e simili)";
- l'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche appare sommariamente compatibile con gli indirizzi applicativi della Regione Emilia Romagna in materia di sistemi di trattamento delle acque reflue.

Valutato il progetto del sistema complessivo di scarico, come proposto dal richiedente anche a seguito delle introdotte modifiche, questo S.T.ARPAE-RN, esprime **parere favorevole** al rilascio dell'AUA.

Al fine di tutelare l'ambiente circostante e prevenire l'insorgere di possibili inconvenienti di natura ambientale, nonché in adempimento agli obblighi previsti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, si ritiene opportuno proporre l'adozione delle seguenti prescrizioni:

- in considerazione della fattispecie di "corpo idrico non significativo" [in rif. al punto 9 – art. 124 del D.Lgs. 152/06], nell'ambito della facoltà di apporre limiti e prescrizioni a tutela del corpo idrico recettore, si ritiene che lo scarico in oggetto debba conformarsi ai valori limite di emissione previsti per gli scarichi domestici che recapitano in corpo idrico superficiale indicati alla Tab. D della Delib. G.R. 1053/2003;
- dovrà essere mantenuto accessibile ed utilizzabile un idoneo punto di campionamento dopo l'impianto di trattamento delle acque reflue ed immediatamente prima del corpo recettore dello scarico;
- le operazioni di pulizia degli impianti di trattamento delle acque reflue dovranno essere svolte, da personale qualificato, almeno 1 volta all'anno, comprendendo interventi di ispezione e spurgo dei trattamenti primari (degrassatore e fossa Imhoff).

Per quanto concerne la gestione del filtro anaerobico percolatore - verificare che la pellicola di rivestimento dei corpi di riempimento rimanga con uno spessore costante e che non vi siano eccessivi intorbidamenti del refluo in uscita - provvedere, in caso di eccessivo materiale di rivestimento dei corpi di riempimento al lavaggio del filtro con getto d'acqua a pressione, possibilmente in controcorrente, contattando aziende specializzate nel settore (autospurghi) - prelevare periodicamente eventuali fanghi formati sul fondo vasca e/o incrostazioni - riempire la vasca di nuovo con acqua pulita in caso di prelievo dei fanghi di supero;

- gli interventi di manutenzione dovranno risultare dalla documentazione fiscale che attesti il conferimento dei fanghi prodotti (il cosiddetto F.I.R.), tali documenti dovranno essere mantenuti a disposizione degli organi di controllo;
- è fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

Distinti saluti.

Il Responsabile Servizio Territoriale
Dott.ssa Gianna Sallese

Pratica trattata da
Roberto Lorenzini

Firmata elettronicamente secondo le norme vigenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.